

Statuto

Associazione Cinofila Trodo

Art. 1 **Responsabilità**

Gli impegni dell'associazione sono garantiti esclusivamente dai fondi sociali, gli organi e i membri sono esenti da qualsiasi responsabilità.

L'Associazione cinofila Trodo è un'associazione secondo gli articoli 60 e seguenti del codice civile Svizzero; essa è affiliata all'Union Canine Suisse . L'associazione può essere suddivisa in sezioni. I capi sezione sono eletti dal comitato.

La sede sociale è stabilita presso il presidente.

Art. 2 **Scopo**

L'associazione Cinofila Trodo si prefigge i seguenti scopi:

- promuovere il culto del cane;
- organizzare corsi di educazione, concorsi interni, manifestazioni varie;
- favorire un comportamento idoneo del cane nella vita quotidiana;
- favorire il senso della sportività promuovendo le relazioni amichevoli tra i soci ed avere cura dello spirito sociale.

Art. 3 **Membri**

Possono far parte dell'Associazione in qualità di membri tutte le persone che ne fanno richiesta e versano la tassa sociale.

Per soci minorenni occorre il consenso scritto dei genitori o del rappresentante legale. I soci hanno diritto di voto a partire dai 16 anni.

Art. 4 **Estinzione della qualità di socio**

La qualità di socio termina con:

- la morte del socio;
- la rinuncia;
- la radiazione;
- il mancato pagamento della tassa sociale.

cpv a) **rinuncia**

La rinuncia a socio deve essere comunicata mediante dimissioni e devono essere formulate per iscritto al comitato prima dell'assemblea ordinaria. Le dimissioni diventano effettive solo dopo la tenuta della prossima assemblea ordinaria e, pertanto, il membro dimissionario mantiene intatto il diritto a parteciparvi. Le dimissioni collettive non sono valide.

Nel caso di dimissioni inviate dopo 30 giorni dall'ultima assemblea, la quota sociale per l'anno in corso deve essere corrisposta.

cpv b) **radiazione**

Il comitato ha la facoltà di radiare, per motivi gravi, i soci che:

- in qualsiasi forma perturbano il buon andamento dell'associazione
- non osservano manifestatamente gli statuti e/o regolamenti interni
- portano pregiudizio oggettivo al buon nome dell'associazione
- non fanno fronte ai loro impegni finanziari verso la stessa.

La radiazione avviene mediante comunicazione scritta all'interessato. Il socio radiato ha la possibilità, entro trenta giorni dalla sua radiazione, di inoltrare ricorso al presidente. Il ricorso ha effetto sospensivo al provvedimento.

Il comitato valuta la pertinenza del ricorso e decide se ritirare subito il provvedimento o rimettere il ricorso al giudizio dell'assemblea ordinaria, la quale deve decidere tramite votazione la revoca o meno della radiazione.

La futura riammissione del socio radiato è subordinata all'accettazione dell'assemblea.

art. 5 **Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci qualificati (dai 16 anni compiuti) hanno diritto di voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie. Viene precluso il diritto di voto al socio per le decisioni d'affari o contenziosi fra lui, il coniuge e parenti in linea diretta da una parte e l'associazione dall'altra.

Gli enti di diritto pubblico o privato hanno diritto ad un solo rappresentante. Per le persone fisiche è escluso il voto per rappresentanza.

Con l'iscrizione all'associazione, i soci si obbligano ad attenersi agli statuti e regolamenti dell'associazione come pure al pagamento della tassa sociale. La tassa sociale viene fissata dall'assemblea ordinaria ①.

Ogni socio a diritto di ricevere, su richiesta, il presente statuto.

Art. 6 **Organizzazione**

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale
- il comitato
- i revisori dei conti

① **Decisione assembleare del 27.01.2012 in applicazione ai disposti dell'art. 5:**
Tassa sociale annua fissata in fr. 100.—

Dopo la seconda lezione decade il diritto ad un rimborso della tassa.

cpv a) **assemblea generale**

L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione, essa elegge gli altri organi ed esercita la sorveglianza sulle loro attività.

La convocazione dell'assemblea generale ordinaria o straordinaria è fatta per iscritto ai singoli soci, almeno un mese prima. Nella convocazione devono figurare le trattande all'ordine del giorno. La convocazione formale dell'assemblea spetta al comitato.

Almeno un'assemblea ordinaria deve essere convocata nel corso di un anno civile. L'assemblea straordinaria può essere convocata dal comitato, dai revisori o di almeno due terzi dei soci iscritti.

L'assemblea generale decide validamente con qualsiasi numero di soci presenti.

L'assemblea generale deve in particolare:

- a) approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale
- b) approvazione dei conti con scarico al comitato
- c) stabilisce l'ammontare della tassa sociale ed eventuali altri contributi straordinari
- d) nomina del presidente e dei membri di comitato
- e) nomina dei revisori
- f) modifica degli statuti
- g) radiazione per motivi gravi di membri e ratifica delle radiazioni contestate
- h) decisione sulle proposte del comitato
- i) scioglimento dell'associazione

cpv b) **comitato**

Il comitato è composto da cinque membri rappresentati da un presidente, un vice presidente, un cassiere, un segretario ed un membro permanente. Queste cariche vengono decise internamente dal comitato.

Il comitato può deliberare se la maggioranza assoluta dei suo membri è presente. A parità di voti il voto del presidente decide.

L'associazione è legalmente rappresentata verso terzi con firma collettiva a due Presidente o vice presidente e segretario o cassiere.

I membri del comitato per le loro prestazioni non ricevono nessun corrispettivo salvo il rimborso delle spese da loro effettivamente sostenute per l'associazione.

I membri di comitato restano in carica a tempo indeterminato.

cpv c) **competenze del comitato**

lett. 1 Al presidente spetta in particolare:

- a) la direzione e la sorveglianza di tutta l'attività sociale e la compilazione del rapporto annuale verso l'assemblea.
- b) I preparativi per le riunioni del comitato e delle assemblee generali.
- c) La presidenza di queste riunioni e assemblee.
- d) La rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi.

lett. 2 Il vice presidente fa le veci del presidente, qualora fosse impossibilitato a svolgere le proprie mansioni.

lett. 3 Il segretario tiene il protocollo e cura la corrispondenza di tutta l'associazione.

lett. 4 Il cassiere cura l'incasso tempestivo delle quote sociali e amministra la cassa sotto la sua responsabilità. Egli ha l'obbligo formale di provvedere a tenere a giorno la lista dei soci.

lett. 5 Nomina di un responsabile tecnico che si occuperà degli aspetti prettamente tecnici sul campo d'allenamento ed ha l'obbligo di riferire, su richiesta del comitato, dell'andamento sezionale.

cpv d) **revisori dei conti**

L'ufficio di controllo è composto da almeno due revisori ed un supplente. Essi rimangono in carica per un minimo di due anni e sono rieleggibili.

La revisione deve essere effettuata almeno da due controllori che verificano i libri contabili dopo la chiusura dei conti ed allestiscono il rapporto all'assemblea generale.

Art. 7 **Mezzi finanziari ed organizzazione contabile**

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dalle quote sociali ordinarie ed eventuali altri contributi straordinari.

Al fine di procacciarsi ulteriori mezzi finanziari l'associazione può promuovere manifestazioni ricreative consone al raggiungimento dello scopo sociale quali feste campestri, lotterie, tombole, ecc.

Tutti gli incassi dell' associazione devono essere depositati in un istituto di credito su un conto intestato alla società.

L'anno contabile coincide con l'anno civile.

Art. 8 **Revisione degli statuti**

Il presente statuto può essere modificato, in ogni momento, dall'assemblea generale. Tali modifiche devono essere previste all'ordine del giorno della medesima.

Ogni modifica potrà essere accettata solo con la maggioranza dei due terzi dei soci votanti presenti all'assemblea generale.

Art. 9 **Scioglimento dell'associazione**

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso solo in assemblea generale straordinaria, convocata appositamente per tale decisione. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deciso dalla metà più uno dei soci avente diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'associazione l'eventuale capitale sociale verrà devoluto in beneficenza, o a delle associazioni vicine ai nostri intenti.

Art. 10 **Entrata in vigore**

Il presente statuto è approvato all'assemblea costitutiva tenutasi il giorno di venerdì 16 novembre 2007 ed entra immediatamente in vigore.

Il presidente:

Il segretario:

Modifiche allo statuto:

Articolo 1 cpv, 6 cpv b modificato con risoluzione assembleare del 31.1.2010.